



**Procura della Repubblica presso il Tribunale
Direzione Distrettuale Antimafia
Caltanissetta**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
procura.caltanissetta@giustizia.it
procuratore.procura.caltanissetta@giustiziacert.it

N. 2579 prot.
UOR: Segreteria del Procuratore
RUO: Anna Logiudice

Caltanissetta, 6/10/2017

**AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI
ALLA QUESTURA**

CALTANISSETTA

**AI COMANDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO**

(per la pubblicazione sul sito internet www.procura.caltanissetta.it)

ALL'URP

SEDE

OGGETTO: nuove disposizioni in merito al rilascio di informazioni o di copie degli atti redatti dalle Forze di Polizia in occasione di un incidente stradale da cui siano derivate lesioni o la morte di una o più persone coinvolte.

Il rilascio di informazioni e di copia degli atti, nel caso di incidenti stradali, è regolato dall'art. 11 del d.lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) e dall'art. 21, commi da 3 a 6 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento C.d.S.).

Le disposizioni in esame prevedono il diritto degli interessati a chiedere, "direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente" (art. 21, comma 3, Reg. C.d.S.), le informazioni acquisite o copia degli atti redatti dall'organo di polizia intervenuto, "relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (art. 11, comma 4, C.d.S.).

L'Autorità di Polizia, per il rilascio delle suddette informazioni o di copia degli atti, necessita di un provvedimento della Procura della Repubblica competente per territorio, che consiste nel nulla osta, qualora l'incidente abbia causato la morte di una o più persone ovvero nell'autorizzazione, nel caso in cui dall'incidente siano derivate lesioni.

I soggetti abilitati ad avanzare la richiesta di informazioni o di copia degli atti alle Forze dell'Ordine intervenute sono le persone coinvolte nell'incidente stradale e i loro difensori, i proprietari dei veicoli coinvolti e le compagnie assicuratrici dei suddetti veicoli. Al fine di una più celere definizione delle procedure previste dai suddetti articoli, questo Ufficio procederà secondo le seguenti disposizioni:

1. Nel caso in cui l'autorizzazione venga richiesta in relazione ad incidenti stradali da cui siano derivate lesioni lievi (per cui è prevista, quale condizione di procedibilità, la querela di parte), le Forze di Polizia sono autorizzate in via preventiva e senza specifico provvedimento da parte della Procura della Repubblica, al rilascio, ad istanza di parte, delle informazioni e delle copie consentite, ivi comprese annotazioni di P.G., schizzi e planimetrie, anche prima della scadenza dei termini di presentazione della querela.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'incidente, siano derivate lesioni gravi o gravissime o la morte di una o più persone o comunque siano stati ipotizzati reati perseguibili d'ufficio (come la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'omissione di soccorso, etc.), il rilascio di informazioni o di copia degli atti sarà soggetto al nulla osta (in caso di omicidio colposo) o all'autorizzazione (negli altri casi) da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del procedimento.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, tutte le richieste che rientrano nell'ipotesi *sub 1.* pendenti presso questo Ufficio di Procura sono da ritenersi autorizzate.

Solo nel caso ricorrano le ipotesi di cui al punto *sub 2.*, le richieste di autorizzazione devono continuare ad essere trasmesse a questa Procura della Repubblica all'indirizzo di posta elettronica: ricezioneatti.procura.caltanissetta@giustizia.it.

I Comandi Provinciale in indirizzo provvedano a diramare la presente nota agli uffici territoriali di propria competenza.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Amedeo BERTONE

